



Camera di Commercio  
Firenze

*dal 1770 la casa delle imprese*

## **RIPARTIAMO CON L'INTERNAZIONALIZZAZIONE**

### **Intervento della Camera di Commercio di Firenze a sostegno dell'internazionalizzazione delle MPMI della città metropolitana di Firenze Anno 2022**

#### **ARTICOLO 1 – FINALITÀ**

1. Il sistema camerale intende rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, assistendole nell'individuazione di nuove opportunità di business nei mercati già serviti e nello scouting di nuovi o primi mercati di sbocco. In questa delicata fase dell'economia globale, particolare impegno è rivolto alla valutazione di eventuali possibilità di mercato, aiutando le MPMI a diversificare i propri sbocchi commerciali. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - di seguito Camera di commercio di Firenze, si propone, pertanto, anche secondo i compiti attribuiti dalla legge n. 580/1993 e successivi interventi normativi sull'internazionalizzazione, di promuovere la competitività delle Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i settori economici attraverso il sostegno all'acquisizione di servizi per favorire l'avvio o lo sviluppo del commercio internazionale, anche attraverso un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi, utilizzando la leva delle tecnologie digitali. L'obiettivo è di realizzare azioni di immediato supporto alle imprese, sotto forma di contributi assegnati a copertura parziale delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi per l'internazionalizzazione.
2. Il disciplinare è pertanto indirizzato a:
  - sostenere il ricorso a servizi o soluzioni finalizzate ad avviare o rafforzare la presenza all'estero delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, attraverso l'analisi, la progettazione, la gestione e la realizzazione di iniziative sui mercati internazionali;
  - incrementare l'utilizzo delle soluzioni digitali a sostegno dell'export da parte delle imprese, in particolare lo sviluppo di iniziative di promozione e commercializzazione digitale;
  - favorire interventi funzionali alla continuità operativa delle attività commerciali sull'estero da parte delle imprese.

#### **ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO**

1. Con il presente disciplinare si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto, i seguenti ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale:
  - A) **Percorsi di rafforzamento della presenza all'estero**, quali ad esempio la protezione del marchio dell'impresa all'estero, la certificazione di prodotto per l'esportazione, il catalogo/brochure di presentazione aziendale in lingua straniera.
  - B) **Sviluppo di canali e strumenti di promozione all'estero**, quali ad esempio quelli innovativi basati su tecnologie digitali come partecipazioni a fiere, B2B virtuali, ecc.

#### **ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE**

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di Commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano ad **€ 180.797,79**.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributi a fondo perduto.
3. Il contributo camerale sarà pari al **50%** delle spese ammissibili, con un minimo di spesa di euro 500,00 (esclusa Iva) e con i seguenti massimali di contributo:
  - a) € 1.000,00 per ciascuna impresa richiedente, per la partecipazione a mostre/fiere anche digitali inserite nel Calendario 2022 delle Manifestazioni Fieristiche Internazionali svolte in

Italia e per la partecipazione a mostre/fiere anche digitali svolte all'estero (art. 6 comma 1 lettere a) e b) del presente disciplinare);

b) € 1.500,00 per tutte le altre tipologie di spesa ammissibili previste al successivo art. 6.

**Si precisa che in caso di spese inerenti sia il punto a) che il punto b) il massimale per ciascuna impresa sarà pari ad € 1.500,00.**

4. Alle imprese in possesso del rating di legalità<sup>1</sup> verrà riconosciuta una premialità di € 100,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti de minimis di cui all'art. 7 del presente disciplinare.
5. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, laddove prevista.
6. La Camera di Commercio si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti, di:
  - rifinanziare l'intervento;
  - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse.

#### **ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente disciplinare i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti:
  - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014<sup>2</sup>;
  - b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Firenze;
  - c) siano iscritti al Registro delle Imprese ed attivi. Si precisa che non possono beneficiare dei suddetti contributi i soggetti iscritti solo al Repertorio Economico Amministrativo;
  - d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
  - e) risultino in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali (Durc);
  - f) non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Firenze ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 06.07.2012, convertito nella L. 07.08.2012, n. 135<sup>3</sup>;
  - g) non si trovino in fase di liquidazione e non siano soggette né alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.1942, n. 267 e successive modificazioni, né alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 12.01.2019 n. 14;
  - h) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

---

<sup>1</sup> Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

<sup>2</sup> Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

<sup>3</sup> Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

2. Non possono essere beneficiari dei contributi in argomento le società partecipate dalla Camera secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 5 lettera c) del Regolamento per la concessione dei contributi camerali.
3. Non possono essere beneficiari dei contributi in argomento i soggetti che partecipano a eventi/manifestazioni finanziati/e dalla Camera.
4. Sono escluse le imprese attive nei settori carboniero, della pesca e dell'acquicoltura.

#### **ARTICOLO 5 – SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI**

1. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo** allegando documenti di spesa per una o più azioni tra quelle indicate all'articolo 2 riferite alla sede legale e/o alle eventuali unità operative comunque situate nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Firenze.

#### **ARTICOLO 6 – SPESE AMMISSIBILI**

1. Sono ammesse a contributo le seguenti spese, al netto dell'IVA, fatturate e pagate a partire dal 1° gennaio 2022 per:

- a) **spese per la locazione degli spazi espositivi**, compresa anche la quota di iscrizione, **per la partecipazione a mostre/fiere anche digitali**, inserite nel Calendario 2022 delle Manifestazioni Fieristiche Internazionali svolte in Italia pubblicato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di cui al seguente link: <http://www.calendariofiereinternazionali.it/>.

**Si precisa che non sono ammissibili le fatture emesse da enti e società diversi dal soggetto organizzatore della mostra/fiera oggetto della richiesta di contributo.**

- b) **spese per la partecipazione a mostre/fiere anche digitali svolte all'estero** (sia in Paesi UE, sia extra Ue): realizzazione di spazi espositivi (virtuali o, laddove possibili, fisici, compreso il noleggio e l'eventuale allestimento, nonché l'interpretariato e il servizio di hostess), comprendendo anche la quota di partecipazione/iscrizione e le spese per l'eventuale trasporto dei prodotti (compresa l'assicurazione).

**Si precisa che per le tipologie di spesa di cui ai punti a) e b) del presente articolo la domanda di contributo, di cui al successivo articolo 9, potrà essere presentata anche prima dello svolgimento della manifestazione fieristica, che dovrà comunque svolgersi nell'anno 2022. In questo caso è comunque necessario allegare alla domanda le fatture quietanzate relative alle spese di partecipazione. L'erogazione del contributo sarà disposta solo successivamente all'effettiva partecipazione alla manifestazione comprovata da idonea documentazione.**

**La documentazione attestante la partecipazione alla manifestazione dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata [cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it).**

In caso di pagamenti anticipati (es. acconti) per manifestazioni svolte a partire dall'1 gennaio 2022, di cui ai punti a) e b) del presente articolo, sono considerate ammissibili le spese sostenute anche in data antecedente al 1 gennaio 2022.

- c) **spese per campagne di marketing digitale in lingua straniera o di vetrine digitali in lingua straniera** (si precisa che per vetrina digitale non si intendono i siti internet aziendali);

- d) **spese per lo sviluppo di canali di promozione e sviluppo all'estero** (a partire da quelli innovativi basati su tecnologie digitali), quali ad esempio: la realizzazione di "virtual matchmaking", ovvero lo sviluppo di percorsi (individuali o collettivi) di incontri d'affari e B2B virtuali tra buyer internazionali e operatori nazionali, anche in preparazione a un'eventuale attività incoming e outgoing futura, partecipazione a market place, ecc.;
  - e) **spese per l'ottenimento o il rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie per l'esportazione in paesi stranieri;**
  - f) **spese per la protezione del marchio all'estero;**
  - g) **spese per traduzione dei contenuti del sito in lingua straniera** (si precisa che tale tipologia di spesa è ammissibile solo se riportata con voce separata in fattura);
  - h) **spese per realizzazione cataloghi/brochure/presentazioni aziendali in lingua straniera.**
2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per: soggiorno (vitto e alloggio), viaggio (compreso taxi e navette) e rappresentanza; produzione di campionature; servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria; servizi per l'acquisizione di certificazioni non direttamente collegate all'attività di vendita all'estero (es. ISO, EMAS, ecc.); servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
- 3. Non sono ammissibili le spese relative allo sviluppo, alla costruzione e all'aggiornamento del sito internet aziendale.**
- 4. Non sono ammissibili le fatture emesse da soggetti aventi legali rappresentanti, amministratori, soci in comune con il soggetto richiedente il contributo camerale.**
5. Le fatture relative alle spese di cui sopra dovranno essere quietanzate secondo le seguenti modalità:
- Pagamenti con assegno bancario non trasferibile: si accettano dietro presentazione di fotocopia dell'assegno, nel quale siano riportati gli estremi della fattura pagata, unitamente alla lista dei movimenti/estratto conto del traente;
  - Pagamenti tramite bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking): ammessi con la presentazione di ricevuta della banca per il bonifico effettuato dalla quale risulti, oltre all'intestazione ed il numero del conto, anche la data di esecuzione dell'operazione, **con la dicitura eseguito/pagato**, o in alternativa la lista dei movimenti/estratto conto dai quali risulti l'addebito dell'importo;
  - Pagamenti tramite POS: occorre ricevuta bancomat o ricevuta carta di credito unitamente alla lista dei movimenti/estratto conto da cui si desuma il relativo addebito;
  - Pagamenti tramite RI.BA: occorre l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnati dall'estratto conto da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;
  - Pagamenti certificati da soggetti quali poste/banca/comune ed altri enti pubblici: si richiede la ricevuta rilasciata dall'Ente o dall'Istituto di credito.
6. Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati in contanti e/o da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo.

## ARTICOLO 7 – CUMULO E NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Le agevolazioni di cui al presente disciplinare non sono cumulabili con altre concesse allo stesso titolo e per le stesse finalità dallo Stato e da altri Enti Pubblici.
2. Il contributo è concesso in regime “de minimis”, ai sensi del Regolamento CE n. 1407/2013 e in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 352/1 del 24.12.2013). La Camera di Commercio si riserva ogni facoltà di accertamento in proposito.

## ARTICOLO 9 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le richieste di contributo dovranno essere presentate a partire dal **21.03.2022** e fino al **31.12.2022**, salvo chiusura anticipata del disciplinare per esaurimento dei fondi disponibili. La comunicazione relativa all’eventuale esaurimento dei fondi verrà pubblicata sul sito internet della Camera di Commercio di Firenze: [www.fi.camcom.gov.it](http://www.fi.camcom.gov.it).
2. Le domande di contributo, redatte utilizzando la modulistica pubblicata sul sito camerale [www.fi.camcom.gov.it](http://www.fi.camcom.gov.it), dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante (corredate dal documento di identità nel caso in cui non siano firmate digitalmente) e inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata [cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it).
3. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.
4. L’impresa dovrà trasmettere, in allegato al modulo, la seguente documentazione:
  - a. **fatture elettroniche di acquisto di beni e servizi relativi alle spese ammissibili di cui al precedente articolo 6 in formato xml laddove previsto o copia delle fatture laddove non previsto;**
  - b. **copia delle quietanze di pagamento delle suddette fatture, con apposita numerazione per ogni quietanza riferita alle fatture allegate.**
5. I documenti di cui ai punti a. e b. del precedente comma dovranno essere presentati con uno o più file preferibilmente in formato pdf (laddove possibile).

## ARTICOLO 10 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La Camera di Commercio di Firenze effettuerà un esame preliminare delle istanze pervenute seguendo l’ordine cronologico per valutare che i soggetti richiedenti siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del presente disciplinare.
2. Le domande regolari rispetto ai requisiti di cui all’articolo 4 e complete di tutti i documenti richiesti all’articolo 9 saranno accolte fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
3. I relativi contributi verranno concessi e liquidati con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni dal loro invio. Si precisa che all’atto di concessione e liquidazione l’impresa dovrà essere in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali (Durc).
4. Nel caso di domande irregolari, che non rispondono ai requisiti di cui all’articolo 4 del presente disciplinare, e/o mancanti della documentazione di cui all’articolo 9 comma 4, l’ufficio preposto invierà per pec, entro il termine di cui al precedente comma 3, richiesta di integrazione/regolarizzazione alla quale l’impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990).
5. Ai fini della graduatoria, la domanda prenderà la data della regolarizzazione o integrazione della documentazione.

6. La mancata presentazione entro i suddetti termini della documentazione richiesta, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale. L'istanza sarà rigettata ed archiviata con provvedimento dirigenziale.
7. L'ufficio preposto potrà richiedere per le vie brevi eventuali chiarimenti istruttori e, nel caso l'impresa non provveda all'invio dei chiarimenti richiesti, l'ufficio rinoverà per pec la richiesta dei chiarimenti, alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990). La mancata risposta a tale richiesta, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale, pertanto l'istanza sarà rigettata ed archiviata con provvedimento dirigenziale.
8. L'erogazione del contributo sarà effettuata in base alle disponibilità di cassa della Camera di Commercio.
9. Con riferimento alle domande di contributo le cui spese rendicontate siano riconducibili a quelle previste dalle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 1 del presente disciplinare, i contributi saranno concessi a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria ma saranno erogati dopo l'invio da parte dell'impresa richiedente di apposita documentazione attestante l'effettiva partecipazione alla manifestazione fieristica. Nel caso di domande di contributo che presentino sia spese relative a quelle previste alle lettere a) e b) dell'art. 6 comma 1 del presente disciplinare che quelle previste alle lettere da c) ad h), i contributi concessi saranno erogati in un'unica soluzione solo a seguito della presentazione di apposita documentazione comprovante l'effettiva partecipazione alla manifestazione fieristica. Nel caso in cui l'impresa richiedente non proceda all'invio di tale documentazione, il contributo concesso sarà revocato con provvedimento dirigenziale.
10. Le domande pervenute che non potranno beneficiare del contributo a causa dell'esaurimento dei fondi stanziati saranno poste in lista di attesa in base all'ordine cronologico. In caso di nuovo stanziamento a favore dell'iniziativa l'ufficio provvederà ad istruirle con le stesse modalità sopra riportate.

#### **ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI**

1. I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
  - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal disciplinare;
  - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal disciplinare e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
  - c) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del contributi, del rating di legalità.

#### **ARTICOLO 12 – CONTROLLI**

1. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

#### **ARTICOLO 13 – REVOCA DEL CONTRIBUTO**

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
  - a) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
  - b) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 12 per cause imputabili al beneficiario;
  - c) esito negativo dei controlli di cui all'articolo 12.

2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

#### **ARTICOLO 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)**

1. Ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la dott.ssa Costanza Ceccarini.

#### **ARTICOLO 15 – RICORSO GERARCHICO**

1. Ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del Regolamento camerale per la concessione dei contributi, avverso il provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 10 commi 6 e 7, potrà essere esperito ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.